

Rocanal
Cemento Endocanalare

MOST TRUSTED BRAND

+3 Buoni motivi per scegliere Rocanal®

SWISS MADE

SEMPLICE
da applicare e da rimuovere

SICURO
affidabile e efficace

ECONOMICO
prezzo vantaggioso!
(ca. 40 trattamenti per confezione)

medirel
www.medirel.com

Italian Dental JOURNAL

Anno XXI Numero 7/2026



Lauro Ferrari
Segretario sindacale nazionale Andi

Titolare e collaboratore: le buone prassi dal codice civile a quello deontologico

Il collaboratore deve mantenere piena autonomia clinico-diagnostica, organizzativa e, per quanto possibile, anche strumentale. Al titolare di studio spettano invece indirizzo e controllo, nel rispetto dell'autonomia professionale del collega. Andi, che ha elaborato una guida e un modello di contratto, mette in guardia dal

rischio che una collaborazione formalmente autonoma venga contestata come rapporto di lavoro subordinato. «A determinarlo sono i cosiddetti indici di subordinazione, che titolari e collaboratori dovrebbero conoscere a memoria e valutare attentamente» dice il segretario sindacale Andi Lauro Ferrari.

Aso, condizioni lavorative sono poco attraenti



Differite: informazioni rilevanti in odontoiatria



I CASI CLINICI di DentalAcademy.it



DentalAcademy.it



AUTORE Andrea Bastieri
Preservazione alveolare e riabilitazione implantare in area estetica in paziente di 67 anni



AUTORE Aldo Crespi
Radiografia insufficiente in un caso di estrazione di 4.8

ULTIMI POST



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
GUIDA CHIRURGICA
€100,00*

CORONA IN ZIRCONIO INTEGRALE
O LEGA-CERAMICA A PARTIRE DA:

€50,00*



VITE IMPLANTARE
CON MONCONE INCLUSO
€55,00*

*Si applicano termini e condizioni



Via Suor Celestina Donati, 137
00167 Roma (RM)

06/97858717 - 351/9985219
diademadent.it@gmail.com
www.diademalab.it



Rapporto di collaborazione: le regole dell'autonomia professionale

Dall'organizzazione del lavoro alla retribuzione, sono diversi gli elementi che possono far emergere indici di subordinazione. Il contratto è il primo strumento per fare chiarezza



Titolari di studio e collaboratori esterni rappresentano due facce della stessa medaglia e, spesso, due momenti diversi della carriera professionale. Parte da qui la riflessione di **Lauro Ferrari**, confermato segretario sindacale nazionale Andi, che nell'ambito di Expodental Meeting ha analizzato il ruolo del collaboratore autonomo e fornito a lui e al suo committente, il titolare di studio, una serie di informazioni comportamentali molto utili per evitare problemi. «In un rapporto di collaborazione tra colleghi è opportuno stabilire le regole di ingaggio con un contratto scritto – suggerisce Ferrari –, così da renderlo formale, dignitoso e anche più etico, prevedendo anche il momento del distacco». Secondo i dati aggiornati dagli utenti nell'ultimo anno nell'anagrafe di Brain, il 60% dei soci Andi è titolare di studio esclusivo o è titolare e collaboratore; il 30% è collaboratore puro; il 10% è socio di società. «Vediamo quindi che le due grandi categorie sono i titolari di studio e, a seguire, i collaboratori. Come può Andi non considerare con la massima attenzione e con la pari dignità queste due categorie?» chiede Lauro Ferrari. Se fino a non molto tempo fa Andi veniva considerata come un'associazione di titolari di studio, oggi va considerata un'associazione di odontoiatri, indipendentemente dalla forma e dalla modalità con cui esercitano la professione: «i titolari di studio e i collaboratori non solo hanno pari dignità, ma gli uni rappresentano una fase cronologica degli altri, con i collaboratori di oggi che saranno, almeno in parte, i titolari di domani. Le loro esigenze, le loro caratteristiche, le loro necessità, le loro aspirazioni sono quelle che costituiranno il nostro futuro, cioè il futuro di questa associazione e di questa categoria» riflette Ferrari.

Dipendente vs collaboratore

Codice civile alla mano, Lauro Ferrari ha spiegato i rapporti di lavoro all'interno e all'esterno

no dello studio dentistico. Il lavoratore dipendente è colui che si obbliga, mediante retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale sotto la direzione dell'imprenditore. Il lavoratore dipendente è eterodiretto, cioè viene indirizzato nella sua azione dal titolare, non ha autonomia organizzativa ed è sottoposto a un potere disciplinare. Nello specifico dell'odontoiatra però, se è lavoratore dipendente non può essere eterodiretto da un punto di vista intellettuale, perché l'iscrizione all'albo gli assicura una piena autonomia. Nessuno può sindacare sulla sua autonomia clinico-diagnostica, se questa si attiene allo stato dell'arte e alle linee guida. Nemmeno un suo superiore. Il collaboratore invece, per definizione, è un lavoratore autonomo che si obbliga a compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. In questo senso è autonomo. Ovviamente il contratto d'opera intellettuale presuppone una fiducia personale tra le parti, che sta alla base di questo rapporto professionale. Secondo il codice civile il lavoratore autonomo ha autonomia organizzativa e può avere, o dovrebbe avere, autonomia strumentale, che in questo caso può significare l'ingranditore, i Dpi e le piccole attrezzature che ritiene

opportune per l'esercizio della professione. Il lavoratore autonomo ha piena autonomia intellettuale, cioè la totale libertà di scegliere le tecniche procedurali e i materiali da utilizzare, purché conformi al raggiungimento del risultato previsto dal contratto e purché operi a regola d'arte, ovvero secondo le linee guida e le raccomandazioni cliniche.

Il paziente e la responsabilità del titolare

Ferrari ricorda che secondo il codice civile è il titolare di studio che deve eseguire personalmente l'incarico assunto con il paziente. Egli può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, come appunto i collaboratori, purché il paziente sia d'accordo. Se il paziente non è d'accordo, non è possibile avvalersi del collaboratore: non glielo si può imporre. Al titolare di studio rimane una responsabilità in "eliggendo" – cioè deve scegliere la persona giusta per quel compito –, ma anche in "vigilando", cioè con potere di indirizzo e controllo per il raggiungimento del risultato clinico. «Ad esempio, se nell'ambito del piano di cura è prevista una cura canalare, non sta al titolare sindacare se questa cura debba essere effettuata con una tecnica manuale o semi-motorizzata o con quale sistema venga ottenuto il canale: questo rientra nell'autonomia operativa del

clinico. Dovrà però assicurarsi che il risultato finale, verificato nella radiografia di controllo, sia conforme allo stato dell'arte o richiedere un adeguamento della prestazione a questo standard – spiega Ferrari –. Ecco, questo è il punto di caduta tra l'autonomia del collaboratore e la facoltà di indirizzo/controllo dello studio. Collaborare vuol dire lavorare insieme per un obiettivo condiviso e quindi anche acquisire delle competenze, delle informazioni finalizzate a uno scopo. E lo scopo è sempre quello della miglior prestazione per la salute del paziente, non il miglior rendimento economico dell'operatore sanitario».

Come impostare la collaborazione

Il rapporto di collaborazione, se non è ben impostato anche contrattualmente, corre il rischio concreto di essere esposto a contestazione da parte dello stesso lavoratore davanti al giudice del lavoro, oppure dagli organi di controllo come l'ispettorato del lavoro e l'Inps. Potrebbe essere contestata la natura autonoma di quel rapporto di lavoro, asserendo che in realtà si tratti di un rapporto subordinato misconosciuto. Nella tabella sono riportati i cosiddetti indici di subordinazione, che Andi identifica come una serie di fattori che pongono il titolare dello studio a rischio di contestazione. «Sia i titolari di studio che i

collaboratori dovrebbero conoscere a memoria questa tabella, nella quale viene stratificato il rischio di un rapporto di collaborazione non genuino» dice il segretario sindacale Andi. Di più: tutti questi aspetti dovrebbero essere affrontati nel contratto di collaborazione, di cui Andi ha elaborato un modello disponibile per tutti i soci. Si tratta di una guida che, ovviamente, deve essere personalizzata in base alle caratteristiche del rapporto concordato tra le parti. L'esempio più evidente è quello di un collaboratore che lavora cinque giorni a settimana nello stesso studio, dove questo rapporto è facilmente l'unica sua fonte di reddito. Nel momento in cui il rapporto di lavoro viene interrotto, sarà molto semplice dimostrare a un giudice del lavoro che in realtà si trattava di un rapporto di dipendenza, pretendendo quindi il risarcimento di tutte le indennità da lavoratore dipendente, per tutto il periodo precedente di "collaborazione". Altri aspetti delicati sono sicuramente l'autonomia organizzativa legata all'orario e l'autonomia strumentale: «è ovvio che il collaboratore lavorerà al 90% con gli strumenti dello studio, ma potrà dimostrare la propria autonomia tecnologico-strumentale portando in studio quegli strumenti/piccole attrezzature, ovviamente conformi alle norme CE, utili nello svolgi-

mento della sua attività professionale» suggerisce Ferrari. Anche la forma della retribuzione è un aspetto cruciale. «Se viene pagato con un fisso mensile, non è un lavoratore autonomo. Se invece il pagamento è variabile, magari correlato alla prestazione a percentuale o almeno mista, il fattore di rischio è molto più basso».

Perché il contratto?

In caso di contestazioni o contenzioso, un contratto scritto ha maggior valore probatorio. Regola inoltre le condizioni del distacco e previene la contestazione del contratto subordinato misconosciuto. «Il contratto di collaboratore di studio odontoiatrico scritto da Andi è un fac-simile di contratto assolutamente aperto e deve essere customizzato. Qualsiasi contratto di collaborazione autonoma non deve prevedere vincoli di esclusiva né patti di non concorrenza. Non deve imporre un orario rigido, anche se ovviamente va concordato. Rispetta l'autonomia professionale, disciplina gli aspetti economici, ma non indica le modalità cliniche con cui operare. Il contratto disciplina il passaggio di consegne con altro professionista dello studio, garantendo in tal modo al paziente la continuità delle cure e la facoltà di scelta del medico, che rimane un diritto inalienabile del paziente e non può essere certamente regolato per contratto tra due professionisti come, del resto, sancito dal Codice Deontologico che tutti i sanitari iscritti all'Ordine sono tenuti a rispettare». I contratti di collaborazione non possono nemmeno riscrivere il contesto normativo sulla responsabilità professionale: la legge Gelli-Bianco attribuisce alla struttura sanitaria/titolare di studio la responsabilità contrattuale per l'operato dei professionisti di cui si avvale, salvo i casi di dolo e colpa grave del singolo operatore (responsabilità extracontrattuale). Pertanto, qualsiasi clausola di manleva inserita nei contratti, è nulla.

COLLABORATORE AUTONOMO O DIPENDENTE MASCHERATO?

Fattore	Basso rischio	Rischio moderato	Rischio medio-alto
Continuità della prestazione	Occasionale (es. un giorno a settimana)	2-3 giorni a settimana	4-5 giorni a settimana
Autonomia organizzativa	Totale (decide orari e modalità)	Coordinamento minimo	Orari imposti, direttive regolari e costante
Compenso	Variabile, a prestazione	Misto (fisso + variabile)	Fisso mensile o regolare
Cadenza di pagamento	Irregolare, legata alla prestazione	Periodica ma con importi variabili	Fissa (es. ogni 30 del mese)
Numero di committenti	Più committenti	Uno principale, altri saltuari	Uno solo
Utilizzo di strumenti	Utilizzo di un proprio strumentario	Misto (propri + studio)	Solo strumenti dello studio
Presenza nello studio	Accesso libero/occasionale	Su richiesta o su appuntamento	Presenza fissa giornaliera

Fonte: La gestione dello studio odontoiatrico e il rapporto di collaborazione. Tutto quello che devi sapere per un corretto esercizio professionale. Guida pratica a cura della segreteria sindacale nazionale Andi